



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E  
L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO  
ELETTRONICI  
(SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA)**

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.03 del 06 marzo 2020

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa .....	4
Art. 3 - Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto .....	4
Art. 4 - Esclusione dall'utilizzo-fruizione del buono pasto .....	4
Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto .....	5
Art. 6 - Modalità di erogazione buoni pasto elettronici .....	5
Art. 7- Furto o smarrimento della card .....	5
Art. 8- Regime fiscale dei buoni pasto.....	5
Art. 9- Entrata in vigore .....	5

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento per tutto il personale dell'Azienda

La materia è contrattualmente disciplinata:

- dagli artt. 30 e 63 del C.C.N.L. Fise Multiservizi ai cui principi si rimanda.

L'Azienda, nell'ambito della propria facoltà di istituire e finanziare il servizio sostitutivo della mensa, può eventualmente integrare il dettato contrattuale con una norma regolamentare per meglio delimitare e/o specificare la disciplina interna che regola la gestione della materia.

2. L'Azienda, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e generali vigenti, assicura al proprio personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, il servizio sostitutivo di mensa, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

3. E' in ogni caso esclusa ogni forma di monetizzazione. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità.

4. Non è previsto nessun rimborso per i pasti usufruiti al di fuori della modalità descritta nel presente regolamento.

5. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato attraverso l'attribuzione di "buoni pasto elettronici".

6. Si ha diritto all'utilizzo di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, secondo quanto previsto al successivo art. 3.

7. L'utilizzo del buono pasto, è regolata dai seguenti principi:

- a. è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- b. è necessario che il lavoratore preli l'attività lavorativa con le modalità previste al successivo art. 3;
- c. il pasto va consumato sempre al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore dei citati buoni pasto.

## **Art. 3 - Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto**

1. Ha diritto all'attribuzione/utilizzo di un buono pasto il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es: tirocinanti, lavoro flessibile, ecc.).

2. Per il diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è necessario prestare l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane ovvero nel pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per un numero minimo di ore di attività lavorativa pari a otto ore giornaliere di servizio effettivo, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane al netto della pausa.

3. Il buono pasto spetta anche:

- ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale (part-time), che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo;
- ai dipendenti debitamente autorizzati a svolgere lavoro straordinario che operino alle condizioni e modalità dettate dal presente articolo.

La maturazione del diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa autorizzata e documentata, come certificata dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in dotazione all'Azienda.

## **Art. 4 - Esclusione dall'utilizzo-fruizione del buono pasto**

1. Non si ha diritto ad utilizzare-fruire del buono pasto:

- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, a qualsiasi titolo;
- nei giorni in cui non si maturano le condizioni previste come dettate all'art. 3;
- per la mancata maturazione delle condizioni previste come dettate all'art. 3 dovuta all'eventuale interruzione della giornata lavorativa, per sopravvenuta malattia o infortunio del dipendente.

2. Non hanno diritto ad utilizzare–fruire del buono pasto i dipendenti in missione, qualora il pasto sia ricompreso nel programma della missione.

#### **Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 8,00= (otto/00);
2. il valore nominale rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi convenzionati;
3. il buono è cumulabile nel limite di n. 8 buoni come specificato alla lett. F) dell'art. 4 del Decreto Mse n. 122/2017.

#### **Art. 6 - Modalità di erogazione buoni pasto elettronici**

L'Azienda provvederà:

- a consegnare a ciascun dipendente una card nominativa;
- a ricaricare mensilmente il numero di buoni pasto elettronici corrispondenti ai rientri pomeridiani spettanti in base all'orario di servizio;
- a contabilizzare e ricaricare i buoni pasto spettanti prima della fine del mese di riferimento.

#### **Art. 7- Furto o smarrimento della card**

Nel caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio personale tale circostanza, onde permettere a quest'ultimo di comunicarlo al fornitore che provvederà al blocco della card.

#### **Art. 8- Regime fiscale dei buoni pasto**

I buoni pasto elettronici sono esenti da qualsiasi forma di tassazione fino a € 8,00.

#### **Art. 9- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 01/04/2020.